



**SERIE A**

**Il Presidente**

Milano, 19 gennaio 2021

Alle Onorevoli  
Commissioni Parlamentari Camera Deputati  
VII/Cultura e XI/Lavoro, riunite

Schema di decreto **A.G. n.230** su enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo,

NOTA post audizione dell'11 gennaio 2021, 18:15

---

Onorevoli Signori Presidenti,  
Onorevoli Membri delle Commissioni,

come d'intesa invio la nota riepilogativa di quanto più sommariamente esposto nell'audizione, anche in risposta alle domande che mi sono state da Voi poste.

Mi preme, innanzitutto, rinnovare il ringraziamento, mio e delle nostre Società, per l'opportunità di essere stati ascoltati e di aver potuto apportare la nostra esperienza nello specifico settore che rappresentiamo.

Così, purtroppo, non è stato prima del Vostro invito!

Come Vi ho anticipato in audizione, mai prima d'ora eravamo stati, infatti, coinvolti dal Governo durante la lunga gestazione dei decreti. Ciò, nonostante avessimo più volte richiesto al Governo il nostro coinvolgimento, in ogni occasione di appello pubblico e in tre occasioni formali con tre lettere che non hanno avuto alcun riscontro e che allego per Vostra conoscenza:

- lettera 10 aprile 2020, da me indirizzata al Presidente del Consiglio;
- lettera 25 ottobre 2020, da me indirizzata al Presidente del Consiglio ed ai Ministri per Economia e Finanze, per le Politiche Giovanili e lo Sport, per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo;
- e lettera 19 dicembre 2020, redatta a firma congiunta del sottoscritto e dei Presidenti di Figc e Coni, ed indirizzata al Presidente del Consiglio ed ai Ministri per Economia e Finanze, per le Politiche Giovanili e lo Sport, per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo;



Mi preme, altresì, esternarVi la mia soddisfazione per il clima estremamente costruttivo dell'audizione e degli interventi degli Onorevoli Membri tutti, trasversalmente ed indipendentemente dalle singole posizioni parlamentari nei confronti del Governo, vocati a che la riforma porti solo il bene dello Sport italiano, e a che essa sia frutto del più ampio coinvolgimento possibile degli operatori ad ogni livello.

- **La specificità della Serie A nel sistema Calcio, e la specificità del calcio nel sistema Sport Italia. L'esigenza di risposte legislative ad hoc.**

La posizione della Lega Serie A è, in linea generale, ispirata dall'esigenza che gli interventi regolatori dello Stato in materia di Sport e di ordinamento di settore, tengano conto della specificità del calcio rispetto agli altri sport, e della specificità della Serie A, rispetto alle altre Leghe professionistiche.

La **specificità del calcio** rispetto agli altri sport trova conferma evidente e fattuale nei seguenti *numeri* che rappresentano quanto sia ampia e capillare la sua diffusione presso la popolazione italiana, e quanto sia rilevante il ruolo economico che esso ha nel contesto Italia:

- 32,5/mln di appassionati;
- 4,6/mln di italiani giocano a calcio;
- 1,3/mln di persone tesserate nel calcio;
- 100/mila eventi all'anno organizzati;
- 18,1/mld di ricavi generali (pari a 1% del pil nazionale) di cui 4,7/mld di ricavi diretti.

Nell'ambito della specificità del Calcio, la **Serie A** costituisce un'ulteriore e più ristretta specificità per i grandi numeri che essa realizza e che la rendono, per lo sport in generale e per il calcio in particolare, il principale volano sotto numerosi aspetti:

- volano economico con il 65% (3,1/mld) dei ricavi diretti del sistema calcio contro il 12% (0,5/mld) delle altre leghe professionistiche, e contro il 23% (1,1/mld) di Federazione e Lega dilettanti insieme;
- volano fiscale e previdenziale che genera versamenti per oltre 1/mld all'anno;
- volano (unico nel sistema) della mutualità con oltre 1/mld prelevato in 10 anni dai propri ricavi audiovisivi e versato a sostegno delle leghe professionistiche di B, C, e della lega dilettanti;
- volano mediatico in Italia e nel Mondo con 12/mila ore di Serie A trasmesse solo all'estero nella s.s. 18/19);
- e infine volando degli investimenti stranieri con un volume di oltre 2/mld negli ultimi 7 anni.



Questa vocazione e questi numeri ci consentono di affermare che la specificità del calcio in generale e quella della Serie A in particolare, determinano profonde differenze operativo-gestionali (anche in seno allo stesso mondo professionistico, se solo si pensi alle diverse realtà che rappresentano un club di A ed un club di C/LegaPro), differenze che, evidentemente ed inevitabilmente, esigono altrettante **risposte legislative specifiche**.

La riforma oggetto dell'odierna audizione sul lavoro sportivo è proprio un esempio di quanto sia auspicabile e necessaria una risposta legislativa che sia informata alla conclamata specificità.

La Serie A, condivide senz'altro la proposta di abrogazione della **legge 91 del 1981** che è praticamente ingessata da mezzo secolo e che oggi è inevitabilmente ed evidentemente obsoleta per tutto il sistema sport e, vieppiù, per le nostre esigenze gestionali.

Si deve, tuttavia rilevare che il Governo, nonostante l'ampia delega "di riforma" ricevuta dal Parlamento, da una parte abroga la legge 91, e dall'altra parte di fatto la ripropone praticamente tale e quale. A ben leggere l'AG-230, la riforma si limita, infatti, a *professionalizzare* arbitri e dilettanti ed a trasferire il dilettantismo nella categoria di nuovo conio dei cc.dd. *amatori*; il tutto con le regole che sono quelle che erano nella legge 91, e con il risultato di ampliare la forbice delle specificità di discipline e specialità sportive che con la legge 91 andavano dal club di Serie C alla società quotata di Serie A (99 club in tutto) e che, ora, andrebbero invece dalla quotata di A alla terza categoria (aggiungendo alla forbice altre 9 mila società e 360 mila tesserati).

Salva la previsione di qualche altra figura di *lavoratore sportivo* rispetto alle quattro indicate dalla legge 91, l'attuale testo nulla propone di nuovo per le società professionistiche, lasciandole con tutti gli irrisolti problemi legati all'inadeguatezza di uno schema contrattuale (quello della sostanziale esclusività di un rapporto di lavoro subordinato) vecchio di cinquant'anni che può funzionare per atleti e tecnici del settore dilettantistico o professionistico di seconda fascia con remunerazioni molto contenute, ma che non può certo funzionare per atleti e tecnici di Serie A che tutto sono meno che "parti contrattuali deboli", con stipendi milionari, assistiti da squadre di avvocati, commercialisti, giuslavoristi, e fiscalisti di grido, e che contestualmente all'ingaggio sportivo negoziano diritti di immagine, sponsorizzazioni e valorizzazioni di varia natura. Un'utile riforma del lavoro sportivo è, a nostro avviso, solo quella che individuerà strumenti contrattuali innovativi, se necessario "peculiari" per le diverse profonde specificità che il sistema esprime.

**Le principali aree di intervento** che, per il sistema di Serie A, devono tenere in conto le predette specificità, sono quelle relative:



- alla definizione delle figure professionali sulle quali si fonda l'organizzazione di un Club di Serie A;
- alle tutele in materia di assunzione obbligatoria di disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ad una regolamentazione dei rapporti tra i tifosi ed i club che non siano invasivi delle reciproche autonomie gestionali;
- al vincolo sui settori giovanili delle società professionistiche;
- alla tutela della c.d. scelta tecnica nello schieramento in gara degli atleti;
- all'alternatività tra assicurazione Inail (art.34) e polizze privatistiche;
- alla natura non ludopatica delle scommesse sulle gare calcistiche.

• Alla luce di quanto sin qui rilevato in via generale, la Serie A formula nel dettaglio le seguenti proposte di emendamenti all'articolato del testo dell'AG-230.

• **Articolo 2/definizioni:**

- alla lettera "p" la definizione di *Direttore sportivo* dovrebbe riferirsi all' «assetto organizzativo sportivo» e non anche all'assetto «amministrativo» che è un ambito più da *direttore generale*;
- andrebbe inserita la definizione di *Istruttore* che è indicato ex novo tra i tecnici (cfr. art.17.1) e tra i lavoratori sportivi (cfr. art.25.1), e le cui qualifica e mansioni sono definite solo in seno alla norma sulle palestre (cfr. art.42.1); nella definizione andrebbe anche chiarito se la volontà del legislatore è quella di riservare (come è nell'attuale prassi sportiva) la figura dell'*Istruttore* alle attività amatoriali e/o dilettantistiche, ovvero di estenderla anche alle attività professionistiche;
- andrebbero comunque inserite tutte le definizioni delle **altre figure di lavoratore** già indicate dall'articolo 25, e delle altre che propone la Serie A nel commento che segue nel citato articolo 25.

• **Articolo 13/costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche:**

- il comma 1 (**sindaci**), riprendendo tout-court il testo della Legge 91/81, dispone che «è obbligatoria la nomina del collegio sindacale»; tuttavia, la legislazione sopravvenuta consente la sostituzione dell'organo collegiale con un sindaco unico; si suggerisce, quindi di sostituire "*collegio sindacale*" con "*organo sindacale*";
- il comma 2 (**oggetto sociale**), dispone che «la società (sportiva) possa svolgere esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse e strumentali»; questa limitazione perentoria andrebbe quanto meno attenuata sostituendo l'avverbio "*esclusivamente*" con "*prevalentemente*", aggiungendo del caso la specifica "*e nei limiti del proprio oggetto sociale*".
- il comma 7 introduce l'obbligo che negli statuti delle società sportive professionistiche sia presente l'**Organo consultivo nominato dai tifosi**;

tale previsione si pone in evidente contrasto con i principi generali del diritto societario laddove, in particolare, consente la partecipazione alle assemblee sociali di soggetti non-soci, e laddove praticamente dispone che l'Organismo debba essere consultato indiscriminatamente (e quindi: invasivamente) su tutti i temi possibili; la norma, infatti, così come oggi è scritta, non pone alcun limite o confine al dovere di consultazione dell'Organismo;

la norma si pone in contrasto anche con il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che vieta ai tesserati ed alle società di intrattenere rapporti con tifosi, fatta eccezione solo per quelli che si sono costituiti in associazioni riconosciute ex art.8.4 Legge 41/2007 e che si relazionano con il delegato della società ai rapporti con la tifoseria (c.d. "SLO", *Supporter Liaison Officer*, ovvero il *Sostenitore ufficiale di collegamento*, che fu introdotto dalla FIFA nel 2012;

semmai, dunque, è quest'ultima figura che andrebbe introdotta, regolamentata e, eventualmente, anche potenziata definendola a livello legislativo;

- il comma 10 traspone nell'AG-230 il disposto dell'articolo 10 comma 11 della legge 91 che indica la Giunta Coni quale organo competente a decidere sulle controversie afferenti l'affiliazione di una società sportiva;

la norma non è in armonia con la modifica dello Statuto Coni (articolo 12bis) che ha recentemente istituito il Collegio di Garanzia dello Sport al quale è attribuita la competenza prima della Giunta, per cui va corretta in tal senso.

- **Articolo 14/deposito atti costitutivi:**

- la norma dell'AG-230 prevede che gli atti modificativi di statuto sociale, amministratori e sindaci siano depositati entro 20 giorni; si chiede che il termine sia allineato ai 30 giorni che la stessa norma prevede per gli atti costitutivi.

- **Art. 15/tesseramento:**

- il comma 1 prevede che il tesseramento instaura un rapporto associativo tra la persona fisica e l'associazione o società sportiva", mentre, come noto, il tesseramento è il rapporto fra l'atleta e la Federazione Sportiva Nazionale, così come l'affiliazione è il rapporto fra le società della federazione; il rapporto fra l'atleta e la società è invece il vincolo;

la norma dovrà quindi essere modificata nel senso descritto;

- per quanto sopra precisato, il comma 2 è errato nella parte (finale) in cui richiama la condizione del tesserato quale quella di associato alla società sportiva;

la norma dovrà quindi essere modificata nel senso descritto;

- il comma 2 nel riferirsi al *diritto del tesserato di partecipare* all'attività e *alle competizioni* organizzate dalle FSN-DSA-EPS pregiudica l'irrinunciabile diritto della società, tramite il suo organo tecnico, di selezionare la formazione che deve essere schierata (c.d. *scelta tecnica*), così come storicamente recepito dalla contrattazione collettiva calcistica la quale individua quale unico diritto dell'atleta quello di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato;

dalla norma dovrà quindi essere eliminato il riferimento «alle competizioni».

- **Articolo 16/tesseramento degli atleti minorenni:**

- il limite di 12 anni per il consenso dell'atleta minore al tesseramento, disposto dal comma 2, è eccessivamente basso e può prestarsi a facili speculazioni soprattutto nell'ipotesi di disaccordo tra genitori;

si segnala, a tal proposito, che la legge che riconosce il diritto del dodicenne di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano (315bis cc), non lo riconosce in via generale ed astratta ma per il solo caso in cui il minore dimostri di essere capace di discernimento;

si propone dunque di eliminare questo limite, considerato che in ogni caso il minore gode comunque della citata tutela del codice civile.

- **Articolo 25/lavoro sportivo:**

- il comma 1, che detta la **definizione** del lavoro sportivo, va integrato con altre figure previste negli organici societari, molte anche per espressa previsione di norme federali, quali il Segretario Generale, il Direttore Generale, figure *ibride* quali fisioterapisti, massofisioterapisti, personale sanitario, osservatori, sport scientist, data analytics, psicologi dello sport;

alternativamente all'indicazione analitica di nuove figure nell'elenco attuale, si potrebbe, anche, ricorrere ad una descrizione generale del seguente tipo da aggiungere in coda al comma:

«(...) I soggetti diversi da quelli sopra elencati che, indipendentemente dalla qualifica loro attribuita e indipendentemente dalle mansioni espletate, svolgono effettivamente attività sportiva in qualità di tesserati ai sensi delle norme e dei regolamenti sportivi emanati da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29, possono comunque stipulare contratti di lavoro sportivo, assumendo in questo caso anch'essi la qualifica di lavoratori sportivi»;

- al comma 6 la **deroga per i lavoratori della P.A.** è necessario che sia estesa ai settori giovanili e alle attività di base delle società professionistiche per evitare che, ad esempio, un insegnante di educazione fisica delle scuole medie non possa allenare una squadra pulcini di una società professionistica.



**SERIE A**

- **Articolo 26/disciplina del lavoro subordinato:**

- si propone l'abolizione per il settore professionistico, ed in particolare per la Serie A e/o per i contratti che prevedono corrispettivi al di sopra di un determinato cap, del divieto delle **clausole di non concorrenza** previste dal comma 6;

subordinatamente, si propone la validità delle clausole di non concorrenza entro determinati limiti riferiti alla durata, all'ambito territoriale, a determinate manifestazioni sportive, ed al tetto della remunerazione;

- si propone l'inserimento di una norma che escluda i calciatori lavoratori sportivi subordinati dalla base di calcolo delle **quote di disabili da assumere obbligatoriamente** ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

la norma, da inserirsi in un comma in coda all'articolo 26 dell'AG-230, potrebbe essere del seguente tenore: *«I calciatori lavoratori subordinati rientranti nel campo di applicazione del presente articolo non rientrano nella base di computo dell'organico da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;*

in subordine potrebbe essere prevista una rideterminazione di minor impatto degli scaglioni che oggi prevedono l'assunzione di un disabile per i club che hanno in forza 35/unità, di due disabili da 36 a 50 unità e del 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati per oltre 150/unità;

la **ragione di tale richiesta** risiede nella particolare specificità della prestazione sportiva, individuabile sia sotto il profilo della indefettibile esigenza che il lavoratore sportivo possieda particolari (rectius: eccezionali, se si fa riferimento alle prestazioni di Serie A) requisiti psico-fisico-attitudinali, sia sotto il profilo della regolamentazione giuridica del rapporto (la durata contrattuale a tempo determinato nel massimo 5 anni; la cedibilità del contratto; la disapplicazione di rilevanti articoli dello Statuto dei Lavoratori, della legge 604/1966 e della disciplina sui contratti a termine; la devoluzione in arbitrato delle controversie; la specifica tutela sanitaria) che caratterizzano il rapporto fino a renderlo estremamente peculiare;

si segnala che l'attuale ordinamento statale già riconosce categorie di lavoratori subordinati, di diritto pubblico ed anche privato, che sono state escluse dalla base di calcolo delle quote di assunzione obbligatoria proprio in quanto ad esse è stato riconosciuto un profilo psico-fisico-attitudinale o mansioni che, non si conciliano con le disabilità; un esempio per tutti è quello degli addetti alla vigilanza armata privata (nota Min. Lavoro 1238/M20 del 20 luglio 2001).

- **Articolo 27/rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici:**

- il comma 4 traspone nell'AG-230 il disposto della legge 91 che attribuisce la **stipula del contratto-tipo società/lavoratore e degli accordi collettivi** alle federazioni sportive e alle organizzazioni/associazioni dei lavoratori sportivi;

poiché le leghe professionistiche sono portatrici degli interessi di natura sindacale delle rispettive categorie (per la Serie A tale rappresentanza è espressamente prevista dal suo Statuto) è opportuno che la riforma, riconoscendo peraltro una prassi ad oggi

ultratrentennale, preveda che la stipula avvenga tra la Lega, l'Organizzazione dei lavoratori, e la Federazione ai fini della conformità degli accordi collettivi alla regolamentazione di sua competenza;

- il comma 5 ha introdotto a livello legislativo un termine (oggi non previsto dalla legge 91) per il **deposito del contratto sportivo** presso la Federazione perché sia da questa "approvato", senza peraltro specificare quali sono le conseguenze del ritardato deposito e/o della mancata approvazione federale;

nella prassi degli ultimi decenni il deposito e l'approvazione dei contratti sportivi sono, almeno nel calcio, regolati negli Accordi Collettivi, secondo le esigenze delle varie specialità e categorie sportive;

si propone, dunque, che la legge rinvii a livello endofederale la regolamentazione in oggetto;

- **Articolo 30/formazione dei giovani atleti:**

- il contratto di apprendistato sportivo deve essere armonizzato con i concetti di sportivo professionista espressi dalla Federazione Internazionale competente;

- **Articolo 31/abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica:**

- si chiede che il **vincolo sportivo** previsto dal comma 1 sia mantenuto a salvaguardia del fondamentale stimolo di sistema ad investire sulla formazione dei giovani sia in ambito di club dilettantistici sia nell'ambito dei settori giovanili delle società professionistiche;

l'abolizione del vincolo porta danno al valore delle Nazionali, e dei vivai che, nel periodo precedente a quello in cui l'atleta può sottoscrivere il suo primo contratto di lavoro, possono esse attinti da chiunque senza alcuna possibilità per i club formatori di difendere il loro investimento;

in ogni caso si chiede che la normativa nazionale sia almeno allineata a quella della Federazione Internazionale, con un vincolo decorrente tra le età di 12 e 18 anni, con il mantenimento del meccanismo di indennizzo, e con un importante periodo transitorio (cinque anni come fu per la legge 91, articolo 16) che consenta, attraverso meccanismi di progressività, la tutela degli investimenti correnti;

- si chiede altresì che il **premio di formazione tecnica** previsto dal comma 2 venga normato in sintonia con gli indennizzi di formazione previsti dalla FIFA, in modo da evitare doppi premi.

- **Articolo 34/assicurazione contro gli infortuni:**

- si chiede che all'assicurazione Inail possa essere alternativamente sostituita da polizze privatistiche.

- **Articolo 39/fondo per il passaggio al professionismo femminile:**



- il fondo per il passaggio al professionismo femminile non può ritenersi sufficiente per assicurare quell'effettiva sostenibilità senza la quale l'auspicato passaggio avrà inevitabili criticità ad attuarsi in concreto;

è necessario, quindi, che il valore del fondo \* sia ampliato e, soprattutto, che sia aggiunta la previsione di sgravi fiscali;

[\* oggi: 2,9/mil per il 2020 e 3,9/milioni per il 2021 ed il 2022].

• Si chiede infine che la normativa sulle sponsorizzazioni da parte di società di *betting* sia rivista nel senso della loro ammissibilità:

- si evidenzia, infatti:

che le scommesse nel calcio non sono di puro azzardo, ma il frutto di una scelta che presuppone nello scommettitore una conoscenza approfondita degli elementi agonistici della gara oggetto della scommessa;

che in tale contesto la scommessa sportiva nel calcio non è da considerare una porta di ingresso per la ludopatia;

che allo stato attuale l'Italia è l'unico Paese europeo nel quale le società sportive non possono godere dei proventi di queste sponsorizzazioni, con un evidente pregiudizio concorrenziale.

Cordiali saluti.

(Paolo Dal Pino)